



Riunione del 2 Ottobre 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 10**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine - Componente -Estensore

5.13.14 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **MATTONI Maurizio - Tesserato**
- **PASCOLINI Michela -Atleta**
- **DALLA Stefania – Atleta**

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

MATTONI Maurizio per aver "*nella qualità di Primo Allenatore della New Font Prep F.lli Mori Gubbio, in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., in data 1.6.2013 pubblicato sul proprio profilo Facebook commenti gravemente offensivi della dignità e della reputazione della coppia arbitrale, con riferimento all'arbitraggio della gara tra New Font Prep F.lli Mori Gubbio e Zambelli Orvieto tenutasi in data 31.5.2013*".

PASCOLINI Michela per aver "*in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., in data 1.6.2013 pubblicato sul proprio profilo Facebook commenti gravemente offensivi della dignità e della reputazione della coppia arbitrale con riferimento all'arbitraggio della gara tra New Font Prep F.lli Mori Gubbio e Zambelli Orvieto tenutasi in data 31.5.2013*".

DALLA Stefania per aver "*in violazione dei principi di lealtà e correttezza, ex Artt. 16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., in data 1.6.2013 pubblicato sul proprio profilo Facebook commenti gravemente offensivi della dignità e della reputazione della coppia arbitrale, con riferimento all'arbitraggio della gara tra New Font Prep F.lli Mori Gubbio e Zambelli Orvieto tenutasi in data 31.5.2013*La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati all'udienza del 18 Maggio 2011."



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G. di sospensione da ogni attività federale per mesi due per il Mattoni e mesi tre rispettivamente per la Pascolini e per la Dalla;
- Preso atto delle argomentazioni svolte dalla difesa del Mattoni, unico tesserato presente in sede di riunione assistito dall'avv. Rita Puce, che chiede il non luogo a sanzione

Premesso che

- con esposto del 4.6.2013 il Giudice Unico Regionale del Comitato Regionale Fipav Umbria, segnalava alla Procura Federale i commenti pubblicati in data 1.6.2013 su social network Facebook dal tesserato Mattoni Maurizio e dalle atlete Pascolini Michela e Dalla Stefania ritenuti lesivi della dignità e della reputazione della coppia arbitrale che aveva diretto la gara CF 336 tenutasi in data 29.5.2013 tra la New Font Prep. F.Ili Mori Gubbio e la Zambelli Orvieto.
 - nello specifico, il Mattoni definiva i direttori di gara *"mezzi uomini che cercano di curare le loro crisi esistenziali con fischietti e cartellini"* invitandoli ad abbandonare lo sport della Pallavolo al fine di non "disintegrarlo", la Dalla li qualificava *"due incompetenti"* specificando alla platea di internet il cognome del primo arbitro - ironicamente additato come *"Fenomeno"* *"che continua a fare stronzate"* -, mentre la Pascolini invitava l'arbitro - evidentemente riferendosi al primo direttore di gara citato nel commento immediatamente precedente da parte dell'atleta Dalla - ad *"attaccarsi il cartellino rosso al culo"*;
 - il tenore lesivo e denigratorio di tali commenti è evidente ed i fatti in contestazione appaiono provati, per tutti e tre gli incolpati, sia per le indubbie evidenze documentali versate in atti sia per il tenore confessorio delle dichiarazioni rese in sede di riunione da parte del tesserato Mattoni che, a propria difesa, ha ricondotto le esternazioni *de quibus* più che altro ad uno sfogo emotivo causato dalla frustrazione di aver subito una cocente sconfitta in una gara valevole per la promozione del sodalizio dallo stesso allenato;
 - tale ultima circostanza, tuttavia, non può assurgere in alcun modo al ruolo di scriminante soprattutto se riferita ad un allenatore che, nell'ottica della funzione educativa ricoperta, dovrebbe essere da esempio per i propri atleti in particolar modo nei momenti critici di una gara o, appunto, a seguito di una sconfitta;
 - sebbene la natura e le modalità di consumazione dell'illecito disciplinare (dichiarazioni lesive diffuse a mezzo internet) affermino la piena responsabilità in capo agli incolpati, la sanzione afflittiva deve essere comminata con un'opportuna differenziazione - come peraltro già evidenziato in sede di richiesta sanzionatoria formulata dall'Ufficio della Procura Federale - tenendo conto del contegno posto in essere dal Mattoni;



- l'aver ammesso le proprie responsabilità, esprimendo, peraltro, "rincredimento" e "dispiacere" con la disponibilità a pubblicare un atto ufficiale di scuse, unitamente al contegno processuale altamente collaborativo mostrato, deve essere positivamente valutato nella determinazione della sanzione da infliggere.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Mattoni Maurizio, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni quindici.

Delibera di infliggere a carico dell'atleta Pascolini Michela la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni trenta e a carico dell'atleta Dalla Stefania la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni trenta.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Thomas Martone", is positioned below the typed name of the president.

Roma, 14 Ottobre 2013